SENTENZA DELLA CORTE (terza sezione)
27 febbraio 1986 *

Nel procedimento 57/85,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Bundesfinanzhof (settima sezione) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Senelco GmbH, Ratingen,

contro

Oberfinanzdirektion München,

domanda vertente sull'intepretazione della sezione XVI della tariffa doganale comune (GU L 289 del 14.11.1977, pag. 299),

LA CORTE (terza sezione),

composta dai signori U. Everling, presidente di sezione, Y. Galmot e C. Kakouris, giudici,

avvocato generale: C. O. Lenz
cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale

considerate le osservazioni presentate:

— per il governo della Repubblica federale di Germania, dai sigg. Ernst Röder e Martin Seidel, in qualità di agenti;

— per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. Peter Kalbe, consigliere giuridico,

sentite le conclusioni dall'avvocato generale, presentate all'udienza dell'11 dicembre 1985,

ha pronunziato la seguente

* Lingua processuale: il tedesco.

SENTENZA

(Parte « In fatto » non riprodotta)

In diritto

1 Con ordinanza 29 gennaio 1985, pervenuta alla Corte il 27 febbraio 1985, il Bundesfinanzhof ha proposto, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione della sezione XVI della tariffa doganale comune (GU L 289 del 14.11.1977, pag. 299).

2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra la società Senelco e l'Oberfinanzdirektion München (in prosieguo: « OFD »), alla luce del parere vincolante di classificazione doganale rilasciato da quest'ultima e relativo a etichette di plastica, denominate « Alligator » che sono fissate alle merci e hanno la funzione di azionare segnali d'allarme in caso di taccheggio. Tali etichette erano importate dagli Stati Uniti dalla Senelco.

3 Composte da due lamelle fungenti da antenna collegate tra loro mediante un « chip » a diodi, le etichette Alligator, quando sono introdotte nel campo di segnalazione di un sistema d'allarme — lo overhead-system -, ricevono gli impulsi di alta e bassa frequenza emessi da quest'ultimo; il diodo li trasforma in oscillazioni di una frequenza determinata che è rinviata ad una console di allarme.

4 Secondo il parere vincolante rilasciato dall'OFD, le etichette « Alligator » hanno una funzione propria consistente nel generare un'oscillazione elettrica e vanno pertanto classificate nella voce 85.22 C II della tariffa doganale comune:

« Macchine ed apparecchi elettrici non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo ».

5 Nell'opposizione proposta dinanzi all'OFD, la Senelco sosteneva che le etichette dovevano essere classificate nella voce 85.17 della tariffa doganale comune:

« Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio, ecc.) diversi da quelli delle voci nn. 85.09 e 85.16 ».

6 L'OFD motivava il rigetto dell'opposizione della Senelco col fatto che i sistemi di protezione contro il furto di cui alla voce 85.17 della tariffa doganale comune avrebbero una duplice funzione, ossia la segnalazione e l'azionamento dell'allarme, provocati nella fattispecie dall'« overhead-system » e dalla console di allarme. Orbene, le etichette Alligator, oggetto del parere vincolante di cui è causa, non segnalano nulla e producono semplicemente una frequenza di disturbo nel campo di segnalazione dell'« overhead-system ». Quindi, esse dovrebbero essere classificate nella precitata voce 85.22 C II della tariffa doganale comune in conformità alla nota 2, lett. a), della sezione XVI della tariffa doganale comune, secondo la quale:

« le parti ed i pezzi staccati consistenti in oggetti compresi in una voce qualsiasi dei capitoli 84 o 85 ... rientrano nella loro rispettiva voce qualunque possa essere la macchina alla quale sono destinati ».

7 La Senelco impugnava tale decisione dinanzi al Bundesfinanzhof, facendo valere che l'« overhead-system », la console di allarme e le etichette formano un sistema di protezione contro il furto costituente un'unità funzionale i cui diversi componenti non hanno una funzione autonoma in grado di determinare una specifica classificazione doganale. A sostegno della sua tesi, la Senelco ha dichiarato che le autorità doganali francesi e belghe classificano le etichette Alligator nella voce 85.17 della tariffa doganale comune, in conformità alla nota 2, lett. b), della sezione XVI della tariffa doganale comune, ai sensi della quale:

« le parti ed i pezzi staccati (...) se riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente ad una macchina particolare o a più macchine classificabili nella stessa voce (anche nelle voci nn. 84.59 o 85.22), rientrano nella voce afferente a detta o a dette macchine (...) ».

8 Invitato dalle parti in causa a dirimere la controversia, il Bundesfinanzhof ha sottoposto alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:

« Se la nota 2 — in relazione alla nota 5 — della sezione XVI della tariffa doganale comune debba essere interpretata nel senso che singoli congegni elettrici, che sono presentati da soli, sono " parti e pezzi staccati " ai sensi di questa nota qualora siano destinati ad essere fissati alle merci con lo scopo di azionare segnali acustici od ottici di un segnalatore nel caso in cui le merci siano introdotte in una campo di segnalazione prodotto da un altro congegno e se, in ragione di questa funzione, i singoli apparecchi elettrici debbano essere classificati a norma delle dette note della voce 85.17 della tariffa doganale comune ».

9 Secondo il governo della Repubblica federale di Germania, la nozione di apparecchio di segnalazione di cui alla voce 85.17 della tariffa doganale comune si limita agli elementi costitutivi (congegno principale e accessori) che consentono all'apparecchio di svolgere le funzioni assegnategli, ossia l'azionamento dell'allarme provocato, nella fattispecie, dall'overhead-system e dalla console d'allarme. Di conseguenza, le etichette Alligator dovrebbero essere classificate in un'altra voce doganale. A sostegno del suo punto di vista, il governo federale cita l'esempio, in particolare, di un elaboratore di dati e del relativo software che, malgrado la loro interdipendenza, non rientrano nella stessa voce doganale.

10 Secondo la Commissione, le etichette Alligator non hanno una funzione « distinta e indipendente da ogni altra macchina, apparecchio o congegno » e non possono di conseguenza essere considerate come apparecchi « aventi una funzione propria » ai sensi della nota esplicativa 84.59 A e B della nomenclatura del consiglio di cooperazione doganale (in prosieguo: « NCCD ») a cui rinvia la nota esplicativa 85.22 della NCCD. Le etichette Alligator dovrebbero essere considerate come una parte o un pezzo staccato « destinate esclusivamente o principalmente » al funzionamento del sistema Senelco di protezione contro il taccheggio e andrebbero classificate nella voce 85.17, in conformità alla precitata nota 2, lett. b), della sezione XVI della tariffa doganale comune.

11 Va rilevato che, in base alla nota 3 della sezione XVI della tariffa doganale comune, relativa a combinazioni di macchine di specie diversa e alle note esplicative corrispondenti della NCCD, sezione XVI, considerazioni generali, nota VI (macchine (o apparecchi) a funzioni multiple, combinazioni di macchine, pag. 1159), le macchine importate sono classificate secondo la funzione principale che caratterizza l'insieme a condizione tuttavia che esse siano presentate contemporaneamente alla dogana. Tali elementi costitutivi di unità funzionali, qualora siano presentati isolatamente, debbono invece formare oggetto di una classificazione autonoma e seguono il regime loro proprio.

12 Per quanto concerne più in particolare una parte di un'unità funzionale raggruppante più macchine e presentata isolatamente alla dogana, occorre fare riferimento, onde determinare il regime ad essa proprio, alla nota 2 della sezione XVI della tariffa doganale comune che riguarda le « parti ed i pezzi staccati di macchine ». Al fine di chiarire la portata di tale nota, occorre rifarsi anche alle note esplicative della NCCD, sezione XVI, considerazioni generali, parte II, parti e pezzi staccati (pag. 1156).

13 Se, come è stato riconosciuto dal Bundesfinanzhof nell'ordinanza di rinvio, la classificazione di un congegno quale quello oggetto della causa principale in una delle voci del capitolo 85 non può essere fondata sulla funzione ad esso propria, occorre esaminare se possa trovare applicazione la lett. b) della nota 2, ossia verificare se il congegno possa essere considerato come « destinato esclusivamente o principalmente ad una macchina particolare » e vada pertanto classificato nella voce afferente a tale macchina.

14 Vanno esclusi da tale possibilità oggetti quali le tessere magnetiche che, con alcuni semplici adattamenti, possono essere utilizzate per un gran numero di apparecchi diversi (apparecchi di controllo degli ingressi di parcheggi, apparecchi di prelievo automatico di danaro, apparecchi per carte di credito, ecc.). Per contro, i congegni destinati esclusivamente ad un determinato tipo di apparecchio vanno classificati nella voce afferente a tale apparecchio. Tale è il caso di etichette di plastica che, fissate sulle merci, abbiano l'unica funzione di azionare un sistema d'allarme quando entrano nel campo magnetico dell'apparecchio principale.

15 La questione sollevata va quindi risolta dichiarando che la nota 2, in relazione alla nota 5 della sezione XVI della tariffa doganale comune, va interpretata nel senso che le parti o pezzi staccati di un apparecchio elettrico di segnalazione, presentati isolatamente, rientrano, in conformità alla lett. b) della suddetta nota 2, nella stessa voce doganale dell'apparecchio di cui trattasi, qualora, in ragione della funzione loro propria, siano esclusivamente destinati a tale apparecchio.

Sulle spese

16 Le spese sostenute dal governo della Repubblica federale di Germania e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, al quale spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (terza sezione),

pronunziandosi sulla questione sottopostale dal Bundesfinanzhof, con ordinanza 29 gennaio 1985, dichiara:

La nota 2 — in relazione alla nota 5 — della sezione XVI della tariffa doganale comune va interpretata nel senso che le parti o i pezzi staccati di un apparecchio elettrico di segnalazione, presentati isolatamente, rientrano, a norma della lett. b) della suddetta nota 2, nella stessa voce doganale dell'apparecchio di cui trattasi, qualora, in ragione della funzione loro propria, siano esclusivamente destinati a tale apparecchio.

Everling Galmot Kakouris

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 27 febbraio 1986.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente della terza sezione

U. Everling